Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 295

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 20 novembre 1968 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.320 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 295 DEL 20 NOVEMBRE 1968:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 55: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni delle Serie speciali 5 % « Ferrovie dello Stato »; 5 % (Legge 30 dicembre 1960, n. 1676); 5 % « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura »; 5,50 % a premi « Ferrovie dello Stato »; 5,50 % « Ferrovie dello Stato »; 6 % garantite dallo Stato « Diciottennale »; 6 % « Legge 30 dicembre 1960, n. 1676 »; 6 % « Decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1121 »; 6 % « Legge 27 ottobre 1965, n. 1200 »; 6 % « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura »; 6 % garantite dallo Stato « A »; 6 % garantite dallo Stato « B » effettuate l'11 novembre 1968.

(10845)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 56: **Motta, società per azioni per l'industria dolciaria ed alimentare, in Milano:** Obbligazioni (emissione 1962-1979) sorteggiate il 30 ottobre 1968. — **Motta, società per azioni per l'industria dolciaria ed alimentare, in Milano:** Obbligazioni (emissione 1956-1978) sorteggiate il 30 ottobre 1968. — **Ville Turro, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 novembre 1968. — **Società italiana per condotte d'acqua, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni (emissione 1962-1979) sorteggiate il 30 ottobre 1968. — **Società italiana per condotte d'acqua, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni (emissione 1959-1979) sorteggiate il 30 ottobre 1968. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale - Ente di diritto pubblico per il credito industriale e commerciale a medio termine:** Obbligazioni quindicennali 5,50 % 4ª emissione sorteggiate il 30 ottobre 1968. — **S. A. Conceria Italo Zavater & F.lli Barana, in San Giovanni Lupatoto (Verona):** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1968. — **UNEDI - Unione Editoriale per la Diffusione del libro, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 27 giugno 1968. — **Società per azioni Conforti, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1968. — **Prima manifattura veneta di medicazione antisettica G. Pozzani, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1968. — **Società Grandi Alberghi Siciliani, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1968. — **F.R.O. - Fabbriche Riunite Ossigeno P. Bernardi & D. Valbusa, società accom. per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1968. — **SADI, società per azioni, in Vicenza:** Estrazione di obbligazioni. — **Società per azioni Ditta E. Borga - Industria legnami, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 5 novembre 1968. — **S.F.I.R. - Società Fondiaria Industriale Romagnola, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1968. — **S.I.O. - Società per l'Industria dell'Ossigeno e di altri Gas, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % 1959-1979 sorteggiate il 30 ottobre 1968. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « Autostrade 5,50 % 1963-1988 » sorteggiate il 5 novembre 1968. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « Autostrade IRI 6 % 1967-1987 » sorteggio premi del 29 ottobre 1968. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « Autostrade IRI 6 % 1968-1988 » sorteggio premi del 29 ottobre 1968. — **IMFAR, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1968. — **La Magona d'Italia, società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 7 novembre 1968. — **RIV-SKF - Officine di Villar Perosa, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 5 novembre 1968. — **Pibigas - Idrocarburi e affini, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Solgas 7 % 1958-1973 » sorteggiate il 30 settembre 1968. — **Società per azioni Castellani & Bonani, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1968. — **Manifattura Ceramica Pozzi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,75 % 1959-1981 sorteggiate il 7 novembre 1968. — **Fausto Sorini, società per azioni, in Castelleone (Cremona):** Obbligazioni sorteggiate il 6 novembre 1968. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI 6 % 1957-1977 sorteggiate il 5 novembre 1968. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI 6 % 1956-1976 sorteggiate il 5 novembre 1968. — **I.R.I. Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI 6 % 1955-1975 sorteggiate il 5 novembre 1968. — **« Merloni », società per azioni, in Fabriano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1968. — **« SIMMAR », società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1968. — **« Mario Maraldi », società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1968. — **Casa di cura Sant'Anna, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1968. — **Società per azioni Giuseppe Garolla, in Limena:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1968. — **Cartiere del Timavo, società per azioni, in Trieste:** Obbligazioni ex S.E.T sorteggiate il 5 novembre 1968. — **Gruppo Lepetit, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Ledoga s.p.a. 7 % 1950-1970 » sorteggiate il 14 novembre 1968. — **Gruppo Lepetit, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Antibiotici Lepetit s.p.a. 7 % 1958-1970 » sorteggiate il 14 novembre 1968. — **Gruppo Lepetit, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Ledoga s.p.a. 6 % 1960-1971 » sorteggiate il 14 novembre 1968. — **Cotonificio di Solbiate, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1968. — **Società italiana per azioni per la produzione di calci e cementi di Segni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 14 novembre 1968. — **Officine Bossi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1968. — **De Angeli Frua, società per azioni, in Milano:** Errata-corrige. — **Società per azioni FIAT, in Torino:** Errata-corrige. — **De Angeli Frua, società per azioni, in Milano:** Avviso di rettifica.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1968, n. **1155.**

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica « Sacro Cuore » di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

dopo l'art. 97 è istituito il titolo IV « Facoltà di medicina e chirurgia » e sono inseriti con il conseguente spostamento della successiva numerazione, i seguenti articoli relativi all'istituzione delle sottoelencate scuole di specializzazione.

1. — *Scuole di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio*

Art. 98. — La scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio ha la durata di tre anni.

L'iscrizione alla scuola è riservata ai laureati in medicina e chirurgia, che possano essere accolti complessivamente in numero massimo di 45 per i 3 anni di corso.

L'ammissione alla scuola è condizionata al superamento di una prova preliminare di cultura; qualora il numero degli aspiranti sia superiore al numero dei posti disponibili, per l'accettazione si potrà tener conto anche degli eventuali titoli.

E' consentita l'abbreviazione di un anno di corso soltanto:

a) a liberi docenti in una delle branche di medicina generale od in clinica pediatrica od in patologia generale od in anatomia patologica;

b) ad assistenti in attività stabile da almeno 3 anni in istituti universitari di medicina interna o di pediatria o di patologia generale o di anatomia patologica;

c) a specialisti in medicina interna o in pediatria.

In ogni caso coloro che avranno ottenuto l'abbreviazione dovranno sostenere gli esami del primo anno prima di quelli del secondo.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni è obbligatoria. Il piano degli studi della scuola comprende i seguenti insegnamenti:

Morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue (biennale); Genetica ematologica (annuale); Fisiopatologia della coagulazione e dell'emostasi (annuale); Fisiopatologia ematologica (biennale); Biochimica ematologica (annuale); Fisiopatologia del plasma (annuale); Immunoematologia (annuale); Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia (triennale); Nozioni di radio-biologia e di medicina nucleare applicata all'ematologia (annuale); Radiodiagnostica e radioterapia ematologica (annuale); Patologia speciale ematologica (biennale); Clinica delle emopatie (biennale); Anatomia e istologia patologica delle emopatie e fondamenti di oncologia (annuale); Terapia sistematica ematologica (annuale); Terapia trasfusionale (annuale).

La ripartizione di detti insegnamenti fra i 3 anni di corso è la seguente:

1° *Anno*:

Morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue (1°); Genetica ematologica; Fisiopatologia della coagulazione e dell'emostasi; Fisiopatologia ematologica (1°); Biochimica ematologica; Fisiopatologia del plasma; Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia (1°).

2° *Anno*:

Morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue (2°); Fisiopatologia ematologica (2°); Immunoematologia; Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia (2°); Patologia speciale ematologica (1°); Clinica delle emopatie (1°); Anatomia e istologia patologica delle emopatie e fondamenti di oncologia.

3° *Anno*:

Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia (3°); Nozioni di radiobiologia e di medicina nucleare applicata all'ematologia; Radiodiagnostica e radioterapia ematologica; Patologia speciale ematologica (2°); Clinica delle emopatie (2°); Terapia sistematica ematologica; Terapia trasfusionale.

Il direttore della scuola, al di fuori dei docenti incaricati ufficialmente, può invitare studiosi competenti ad impartire lezioni e conferenze su argomenti di speciale interesse ematologico.

Alla fine del primo e del secondo anno gli allievi dovranno sostenere un esame teorico sulle materie del 1° corso e rispettivamente del 2° corso e una prova pratica di laboratorio. Alla fine del terzo anno gli allievi sosterranno un esame teorico sulle materie del 3° corso e una prova clinica di laboratorio.

Gli allievi non potranno essere ammessi ai corsi successivi se non avranno superato le prove prescritte per gli anni precedenti. Alla fine del terzo anno, superate le prove prescritte per il 3° corso, gli allievi dovranno sostenere un esame di diploma con dissertazione su di una tesi scritta di argomento ematologico concordato con il direttore della scuola.

2. — *Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardio-vascolare*

Art. 99. — La scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardio-vascolare ha la durata di tre anni.

Potranno essere iscritti alla scuola, previa prova di ammissione, coloro che sono in possesso della laurea in medicina e chirurgia in numero massimo di 60, per i tre anni di corso.

Il piano di studi comprende i seguenti insegnamenti ripartiti nei singoli anni:

1° *Anno*:

Anatomia normale dell'apparato cardio-vascolare; Fisiologia dell'apparato cardio-vascolare e respiratorio; Fisiopatologia cardio-vascolare e respiratoria (1°); Patologia cardiovascolare (1°); Semeiologia fisica (1°); Semeiologia strumentale (1°); Microbiologia (facoltativo).

2° *Anno*:

Fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria (2°); Patologia cardiovascolare (2°); Semeiologia fisica (2°); Semeiologia strumentale (2°); Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare (1°); Radiologia; Farmacologia; Clinica e terapia (1°).

3° *Anno*:

Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare (2°); Clinica e terapia (2°); Chirurgia dell'apparato cardiovascolare; Problemi assicurativi e sociali (facoltativo); Statistica (facoltativo).

Alla fine di ogni corso si dovrà sostenere un esame per le materie svolte durante l'anno. L'insegnamento

avrà carattere eminentemente pratico, dimostrativo a mezzo di lezioni, colloqui, esercitazioni sopra a casi clinici e ricerche di laboratorio.

Gli iscritti hanno l'obbligo di compiere periodi di internato secondo i turni stabiliti dalla direzione della scuola.

L'esame di diploma, che si sostiene alla fine dei 3 anni di corso, può estendersi a tutte le materie di insegnamento vertendo in particolare sull'argomento scelto come tesi.

3. — *Scuola di specializzazione in oncologia*

Art. 100. — La scuola di specializzazione in oncologia ha la durata di 3 anni.

Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia (con preferenza per gli specializzati in altre materie biologiche e cliniche) in numero massimo di 30 per i tre anni di corso.

Qualora le domande di iscrizione fossero superiori al numero dei posti disponibili, la direzione della scuola si riserva di formare una graduatoria in base ai titoli presentati o ad esami.

La frequenza ai corsi e alle esercitazioni è obbligatoria. E' fatto anche obbligo di un periodo semestrale di internato nei vari istituti designati dal direttore della scuola. Le materie di insegnamento sono così suddivise nei singoli anni:

1° *Anno*:

Etiopatogenesi oncologica; Biochimica oncologica; Anatomia ed istologia patologica dei tumori.

2° *Anno*:

Oncologia sperimentale; Epidemiologia e statistiche dei tumori.

3° *Anno*:

Diagnosi citologica e citologia dei tumori; Nozioni di diagnostica clinica e terapia dei tumori; Organizzazione della lotta contro i tumori; Clinica e terapia medica applicata all'oncologia; Clinica e terapia chirurgica applicata all'oncologia; Clinica e terapia ginecologica applicata all'oncologia.

L'insegnamento avrà carattere dottrinale, dimostrativo e pratico.

La direzione della scuola ha la facoltà di invitare i cultori della materia a tenere conferenze su capitoli dell'oncologia. Gli insegnamenti saranno completati da esercitazioni pratiche che si svolgeranno durante il corso nei vari istituti.

Alla fine di ogni corso, per essere ammessi al corso successivo, gli iscritti, ottenuta la firma di frequenza, dovranno sostenere un colloquio o un esame delle materie svolte. Alla fine del terzo anno gli iscritti che avranno ottenuto la firma di frequenza saranno ammessi alla prova finale, consistente in un esame teorico e pratico, che superato darà diritto al candidato a discutere una dissertazione su un argomento di oncologia generale e speciale.

L'esame od il colloquio; la prova teorica e pratica e la discussione della tesi di specializzazione saranno sostenuti davanti ad una commissione costituita dal direttore della scuola, da tre titolari delle materie di insegnamento del corso e da un libero docente di anatomia ed istologia patologica, o di patologia generale, quale segretario.

4. — *Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale*

Art. 101. — La scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale ha la durata di tre anni.

Alla scuola possono iscriversi, previa prova di ammissione, i laureati in medicina e chirurgia che possiedono i requisiti prescritti dalle norme di legge relative alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia.

Possono essere ammessi anche giovani provenienti dall'estero, i quali presentino titoli che, a giudizio delle autorità accademiche, siano considerati equipollenti alla laurea in medicina e chirurgia rilasciata in Italia.

Il numero degli iscritti è fissato nella misura di 30 per i tre anni di corso.

Gli insegnamenti impartiti nella scuola hanno la seguente distribuzione:

1° *Anno*:

Anatomia; Fisiologia; Audiologia (1°); Semeiotica otorinolaringoiatrica; Tecnica di laboratorio; Patologia otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (1°); Anatomia e istologia patologica otorinolaringoiatrica.

2° *Anno*:

Tecniche operatorie in otorinolaringoiatria; Anestesiologia in otorinolaringoiatria; Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (2°); Radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria; Pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria; Audiologia (2°); Otoneurologia; Foniatria.

3° *Anno*:

Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (3°); Terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria; Neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria; Oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria; Chirurgia plastica; Tracheo-bronco-esofagoscopia; Medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria.

Gli allievi che hanno l'obbligo di frequentare i corsi ufficiali e le esercitazioni pratiche ad essi destinate e di prestare servizio come medici interni nei reparti della clinica otorinolaringoiatrica, secondo i turni stabiliti dalla direzione della scuola.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso, salvo decisioni particolari in merito da parte del consiglio di facoltà. Saranno ammessi al secondo e al terzo anno di corso della scuola solo gli specializzandi che avranno superato con profitto gli esami, che saranno tenuti rispettivamente al termine del primo e del secondo anno e che verteranno sulle materie e sugli argomenti trattati durante il relativo corso annuale.

Per conseguire il diploma di specializzazione gli iscritti, dopo aver superato gli esami del terzo anno di corso dovranno sostenere l'esame di diploma che consiste nella presentazione e discussione di una tesi su argomento di interesse otorinolaringoiatrico.

5. — *Scuola di specializzazione in urologia*

Art. 102. — La scuola ha la durata di tre anni.

Alla scuola possono iscriversi, previa prova di ammissione, i laureati in medicina e chirurgia.

Possono essere ammessi anche i giovani provenienti da Paesi stranieri i quali presentino titoli che, a giudizio delle autorità accademiche, siano considerati equipollenti alla laurea in medicina e chirurgia rilasciata in Italia.

Il numero massimo degli iscritti per ciascun anno di corso è fissato nella misura di dodici allievi (totale n. 36).

Gli insegnamenti impartiti nella scuola hanno la seguente distribuzione:

1° *Anno*:

Anatomia descrittiva e topografia dell'apparato urogenitale; Fisiologia dell'apparato urogenitale; Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile; le nefropatie mediche; Semeiotica dell'apparato urogenitale (funzionale e di laboratorio); Tecniche strumentali e semeiologia endoscopica; Batteriologia in urologia; Farmacoterapia delle affezioni urogenitali.

2° *Anno*:

Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile; Clinica urologica; Patologia genitale femminile di interesse urologico; Nefrologia chirurgica; Anatomia ed istologia patologica dell'apparato urogenitale; Semeiotica dell'apparato urogenitale (funzionale e di laboratorio); Tecniche strumentali e semeiologia endoscopica; Anatomia chirurgica dell'apparato urogenitale; Radiologia dell'apparato urinario e genitale; Le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia; L'anestesiologia ed il trattamento pre o post-operatorio del malato urologico.

3° *Anno*:

Clinica urologica; Patologia e clinica urologica infantile; Radiologia dell'apparato urinario e genitale; Tecniche operatorie sull'apparato urinario e genitale; Urologia ginecologica.

Gli allievi hanno l'obbligo i frequentare i corsi ufficiali e le esercitazioni pratiche ad essi destinate e di prestare servizio come medici interni in appositi reparti chirurgici, secondo i turni stabiliti dalla direzione della scuola.

Eventuali abbreviazioni nel corso possono essere consentite agli aspiranti che documentino una precedente specifica attività e diano prova della loro preparazione tecnica e culturale nel campo della urologia.

Al termine di ciascun anno di corso gli specializzandi devono sostenere i seguenti esami:

1° *Anno*:

Anatomia e fisiologia dell'apparato urogenitale; Le nefropatie mediche; Batteriologia in urologia e farmacoterapia delle affezioni urogenitali.

2° *Anno*:

Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile; Anatomia ed istologia patologica; Semeiotica urologica (funzionale e di laboratorio) e tecnica strumentale e semeiologia endoscopica; Patologia genitale femminile di interesse urologico; le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia; Anatomia chirurgica dell'apparato urogenitale; Anestesia e trattamento pre e postoperatorio del malato urologico; Nefrologia chirurgica.

3° *Anno*:

Clinica urologica; Radiologia dell'apparato urinario e genitale; Interventi e procedimenti operatori sull'apparato urogenitale; Patologia e clinica urologica infantile; Urologia ginecologica.

Per ottenere l'ammissione al secondo anno ed al terzo occorre aver superato rispettivamente gli esami del primo e del secondo anno.

Per conseguire il diploma di « Specialista in urologia » è necessario, dopo aver superato gli esami del terzo anno, sostenere l'esame di diploma che consiste nella presentazione e discussione di una tesi di argomento urologico.

6. — *Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione*

Art. 103. — La scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione ha la durata di tre anni. Ad essa possono iscriversi, previo esame di ammissione, i laureati in medicina e chirurgia.

Il piano degli studi è il seguente:

1° *Anno*:

Anatomia, biochimica, farmacologia, fisica, fisiologia applicata alla anestesiologia e rianimazione. Anestesiologia (1°). Tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico. Aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione. Internato.

2° *Anno*:

Anestesiologia (2°). Terapia antalgica. Rianimazione (1°). Internato.

3° *Anno*:

Rianimazione (2°). Tecniche speciali di anestesia e rianimazione. Indagini diagnostiche attinenti alla specialità. Internato.

Il numero degli iscritti è fissato complessivamente in quarantacinque.

La frequenza delle lezioni e alle esercitazioni è obbligatoria.

L'internato deve essere svolto secondo i turni fissati dalla direzione.

Non è concessa alcuna abbreviazione di corso, ad eccezione dei candidati che, già in possesso del diploma di specializzazione in anestesiologia, possono essere ammessi al 3° anno per ottenere il completamento.

Per accedere ai corsi successivi è obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente, ivi comprese le materie biennali.

Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso.

Il diploma di specializzazione in anestesiologia e rianimazione viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico e sperimentale.

7. — *Scuola di specializzazione in radiologia*

Art. 104. — La scuola rilascia i seguenti diplomi di specializzazione: in radiologia e in radiologia diagnostica.

La scuola è riservata ai laureati in medicina e chirurgia, che possono essere accolti in numero massimo di dodici per ciascun anno di corso per radiologia e radiologia diagnostica (totale 42).

La durata dei corsi per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia è di quattro anni.

Il programma di insegnamento è il seguente:

1° *Anno*:

Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni; Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia; Anatomia radiologica normale; Fisiologia radiologica; Tecnica radiologica generale; Semeiotica radiologica generale; Fondamenti di radiobiologia; Nozioni di statistica e matematica.

2° *Anno*:
Tecnica e metodica dell'esame radiologico dei vari organi, apparati e sistemi; Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale; Fondamenti di radioterapia; Danni da radiazioni e mezzi di protezione; Dimostrazioni cliniche di diagnostica radiologica; Dimostrazioni cliniche di radioterapia.

3° *Anno*:
Diagnostica radiologica differenziale; Dimostrazioni di casistica di roentgendiagnostica con confronto del quadro anatomo-patologico; Dimostrazioni di casistica di roentgenterapia, con particolare riferimento all'anatomia patologica; Radioterapia tradizionale, Curieterapia; Radioterapia con alte energie; Elementi di medicina nucleare; Istrumentario, tecnica e metodica di applicazione; Dosimetria.

4° *Anno*:
Moderne tecniche di esplorazione e terapia radiologica; Diagnostica e terapia con isotopi radioattivi somministrati per via interna; Radiodiagnostica e radioterapia clinica (casistica); Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.

La durata dei corsi per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia diagnostica è di tre anni.

Il programma di insegnamento è il seguente:

1° *Anno*:
Il corso è identito a quello prescritto per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia.

2° *Anno*:
Metodica di esplorazione dei vari organi ed apparati; Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale; Nozioni generali sulle lesioni da radiazioni e mezzi di protezione; Moderne tecniche di esplorazione radiologica.

3° *Anno*:
Esplorazione radiologica nella patologia dei vari organi ed apparati; Diagnostica differenziale; Rapporti con l'anatomia patologica; Radiodiagnostica clinica; Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.

I corsi per il conseguimento dei suddetti diplomi in radiologia e in radiologia diagnostica saranno integrati da conferenze, esercitazioni e seminari.

E' obbligatorio un periodo di internato.

Alla fine di ogni corso gli iscritti dovranno sostenere un esame sulle materie svolte durante l'anno.

Al termine dell'ultimo corso gli allievi dovranno sostenere un esame di diploma con dissertazione su di una tesi scritta di argomento radiologico concordato con il direttore della scuola.

8. — *Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare.*

Art. 105. — La scuola di specializzazione in chirurgia vascolare ha la durata di tre anni. Ad essa possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia in numero massimo di 12 per anni (totale n. 36)

Qualora le domande di iscrizione superassero tale numero, la selezione dei candidati sarà fatta mediante concorso da espletarsi entro il 15 dicembre per titoli ed esami. Saranno considerati titoli preferenziali: voto di laurea in medicina e chirurgia, eventuali servizi prestati in ospedali e cliniche universitarie, eventuali pubblicazioni.

Gli insegnanti della scuola sono designati dal consiglio di facoltà su proposta del direttore della scuola.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:
Embriologia, anatomia macro e microscopica dell'apparato vascolare; Fisiopatologia dell'apparato vascolare e della coagulazione sanguigna; Anatomia patologica dell'apparato vascolare; Semeiologia fisica e strumentale delle malattie vascolari; Vasculopatie di interesse medico e specialistico; Semeiologia radiologica delle malattie vascolari.

2° *Anno*:
Patologia e clinica delle malattie del sistema arterioso; Patologia e clinica delle malattie del sistema venoso; Patologia e clinica delle malattie del sistema linfatico; Patologia e clinica delle malattie dei piccoli vasi.

3° *Anno*:
Nozioni di terapia medica delle malattie vascolari; Terapia chirurgica delle malattie vascolari; Chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi.

L'insegnamento sarà dottrinario e pratico e gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequenza sia alle lezioni che al tirocinio pratico.

Non è consentita alcuna abbreviazione di corso.

Alla fine del triennio gli specializzandi dovranno superare una prova orale-teorica ed una prova clinica prima di essere ammessi all'esame di diploma.

L'esame di diploma consisterà nella discussione di una tesi scritta su argomenti di chirurgia vascolare.

9. — *Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia*

Art. 106. — La scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia ha la durata di quattro anni. Per iscriversi alla scuola è richiesta la laurea in medicina e chirurgia. Possono essere ammessi anche i giovani provenienti da Paesi stranieri, i quali presentino titoli che, a giudizio delle autorità accademiche, siano considerati equipollenti alla laurea in medicina e chirurgia rilasciata in Italia.

L'iscrizione avviene a seguito di concorso, da espletarsi entro il mese di dicembre, per titoli ed esami. Saranno considerati titolari preferenziali, a parità di risultato dell'esame di ammissione il voto di laurea in medicina e chirurgia; aver frequentato come studente interno una clinica ostetrica e ginecologica dell'università; aver svolto la tesi di laurea nella clinica ostetrica e ginecologica; documentazione di eventuali servizi prestati in grossi reparti ospitalieri della specialità; eventuali pubblicazioni.

Il numero complessivo massimo degli iscritti ai quattro anni di corso è fissato in misura di trentadue allievi.

Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:
Elementi di genetica e di eugenetica; Anatomia normale ed embriologia dell'apparato genitale femminile; Fisiologia dell'apparato genitale femminile; Endocrinologia fisiologica; Fisiologia ostetrica; Diagnostica ostetrica; Clinica ostetrica e ginecologica (1°);

2° *Anno*:

Tecnica operatoria ostetrica; Diagnostica ginecologica; Tecnica diagnostica di laboratorio nel campo ostetrico-ginecologico, esclusa la istologia (sierologia, batteriologia, citologia, ematologia, biochimica); Clinica ostetrica e ginecologica (2).

3° *Anno*:

Anatomia patologica ostetrica e ginecologica; Istologia normale e patologica nel campo della specialità; Puericultura prenatale; Emoterapia nel campo ostetrico e ginecologico; Anestesia ed analgesia nel campo ostetrico e ginecologico; Tecnica operatoria ginecologica; Clinica ostetrica e ginecologica (3°); Terapia medica ostetrica e ginecologica.

4° *Anno*:

Puericultura post-natale e malattie del neonato; Ostetricia e ginecologia forense; Diagnostico roentgen, radioterapia in ostetricia e ginecologia; Clinica ostetrica e ginecologica (4°) (esame alla fine del quarto anno); Urologia ginecologica; Chirurgia addominale extra genitale.

La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni, ai seminari, ecc., è obbligatoria.

Gli iscritti sono pure tenuti a prestare servizio clinico per non meno di nove mesi all'anno.

Non è consentita alcuna abbreviazione di corso.

Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti alla scuola di specializzazione dovranno sostenere esami per gruppi di materie davanti a commissioni composte dal direttore della scuola e dai docenti delle singole discipline. La sessione di esame è unica ed è espletata nel mese di ottobre. I candidati non potranno iscriversi agli anni successivi se non avranno superato l'esame di profitto annuale.

Per conseguire il diploma di « specialista in ostetricia e ginecologia » i candidati dovranno presentare, al termine dei corsi, una dissertazione scritta, elaborata nell'istituto di clinica ostetrica e ginecologica dell'Università cattolica del Sacro Cuore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte di conti, addì 9 novembre 1968
Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 94. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1968, n. **1156**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale di Busto Garolfo.

N. 1156. Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale di Busto Garolfo (Milano) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1968
Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 115. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1968, n. **1157**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « Ezio Vanoni » di Ardenno.

N. 1157. Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « Ezio Vanoni » di Ardenno (Sondrio) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1968
Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 114. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1968, n. **1158**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Leonardo, in Nogaredo.

N. 1158. Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 2 febbraio 1968, integrato con dichiarazione del 14 marzo successivo, relativo alla erezione della parrocchia di S. Leonardo, in Nogaredo (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1968
Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 98. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1968, n. **1159**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Bernardino, nel comune di Omegna.

N. 1159. Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Novara in data 26 marzo 1967, integrato con due postille aggiuntive del 15 ottobre 1967 e con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di San Bernardino, in frazione Bagnella del comune di Omegna (Novara).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1968
Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 99. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1968, n. **1160**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del S. Cuore di Gesù, in Latiano.

N. 1160. Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Oria in data 1° gennaio 1951, integrato con postilla senza data e con dichiarazione e prospetto rispettivamente del 13 luglio 1967 e 15 gennaio 1968, relativo alla erezione della parrocchia del S. Cuore di Gesù, in Latiano (Brindisi).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1968
Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 100. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 agosto 1968.

Conferma dei componenti il collegio sindacale della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, relativo alla istituzione della « Cassa per il credito alle imprese artigiane »;

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, modificata dalla legge 19 dicembre 1956, n. 1524, recante nuove norme per il credito all'artigianato;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e successive integrazioni;

Visto l'art. 18 del vigente statuto della « Cassa per il credito alle imprese artigiane » relativo alla composizione ed alle modalità di nomina dei componenti il collegio sindacale della « Cassa » medesima;

Visto il proprio decreto in data 6 maggio 1965, con il quale è stato provveduto, per un triennio, alla nomina dei componenti il collegio sindacale della detta « Cassa »;

Considerato che occorre procedere alla ricostituzione del citato organo, per il prossimo triennio;

Viste le designazioni pervenute;

Sulla proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Sono confermati componenti il collegio sindacale della « Cassa per il credito alle imprese artigiane » i signori:

a) Componenti effettivi:

dott. Francesco Di Pretoro, con funzioni di presidente, designato dalla Corte dei conti;

dott. Ruggero Forconi, designato dal consiglio generale della « Cassa »;

prof. Antonio Renzi, designato dal consiglio generale della « Cassa »;

rag. Vittorio Emanuele Sanna, designato dal Ministro per il tesoro;

dott. Francesco Fusillo, designato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

b) Componenti supplenti:

avv. Alberto Pugliese, designato dal consiglio generale della « Cassa »;

dott. Michele Peynetti, designato dal Ministro per il tesoro.

I predetti dureranno in carica per un triennio con decorrenza dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1968

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
LEONE

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(10841)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1968.

Valore, caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio del francobollo commemorativo di Francesco Baracca.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 527 con il quale è stata autorizzata la emissione di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi per l'anno 1968;

Decreta:

Art. 1.

E' emesso un francobollo commemorativo di Francesco Baracca nel cinquantesimo anniversario della morte, nel valore da L. 25.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm. 40 × × 24; formato stampa: mm. 36 × 20; la dentellatura è formata da 14 dentelli su due centimetri; tiratura: 18 milioni di esemplari; quartino: 50 esemplari; quadricromia.

La vignetta, che poggia sul lato lungo il formato, è una composizione formata dall'immagine del maggiore Baracca che campeggia a destra del francobollo e si volge verso la sintesi di un'impresa aerea riprodotta da un bozzetto del pittore futurista Giacomo Balla, ammiratore e contemporaneo dell'Eroe. Nell'angolo a destra, sopra la figura del Baracca, il suo nome « FRANCESCO BARACCA » e dietro la testa, lungo il lato destro, le date di nascita e di morte « 1888-1918 ». Lungo la base, a sinistra, sotto la pittura del Balla, l'altra leggenda « POSTE ITALIANE L. 25 ».

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1969 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1970.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1968

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1968
Registro n. 47 *Poste e telecom., foglio n.* 258

(10764)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1968.
Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 16 maggio 1968;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 13 settembre 1968;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, comma secondo, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709, in conseguenza della urgente necessità della nostra industria di disporre delle materie prime indicate nel dispositivo;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, prorogate per ultimo con il decreto ministeriale 28 marzo 1968:

Concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Accessori per macchine da cucire, in serie complete, da riesportare a corredo di macchine da cucire (con validità fino al 2 ottobre 1968)	3 ottobre 1968	2 aprile 1969
2. Albicocche, per la rilavorazione e la produzione di macedonia di frutta allo sciroppo (con valiità fino al 19 ottobre 1968)	20 ottobre 1968	19 aprile 1969
3. Alcool etilico, per la produzione di polvere di lancio alla nitrocellulosa, da riesportare anche se contenuta in munizioni (con validità fino al 2 ottobre 1968)	3 ottobre 1968	2 aprile 1969
4. Armi e loro parti, per il collaudo e controllo delle polveri esplosive e munizioni fabbricate per conto di Stati, enti o industrie estere (con validità fino al 30 ottobre 1968)	31 ottobre 1968	30 aprile 1969
5. Borace, per la produzione di perborato sodico (con validità fino al 28 ottobre 1968)	29 ottobre 1968	28 aprile 1969
6) Borato di sodio naturale (borace greggio), per la fabbricazione di borace (con validità fino al 28 ottobre 1968)	29 ottobre 1968	28 aprile 1969
7. Burro di cacao ottenuto dalla spremitura di cacao in grani temporaneamente importato ai sensi della legge 25 maggio 1954, n. 291, per la fabbricazione di cioccolata (con validità fino al 28 ottobre 1968)	29 ottobre 1968	28 aprile 1969
8. Carbone attivato, per la produzione o rigenerazione di catalizzatori di vario tipo (con validità fino al 3 ottobre 1968)	4 ottobre 1968	3 aprile 1969
9. Catalizzatori esausti a base di platino e metalli del gruppo del platino, per l'estrazione del metallo pregiato contenuto sotto forma di greggio o di acido cloroplatinico (con validità fino al 3 ottobre 1968)	4 ottobre 1968	3 aprile 1969
10. Cloruro di etile e bromuro di etilene, per la fabbricazione di etilfluido, miscela al piombo tetraetile (con validità fino al 6 ottobre 1968)	7 ottobre 1968	6 aprile 1969
11. Colofonia polimerizzata, per essere impiegata nella fabbricazione di cavi elettrici (con validità fino al 28 ottobre 1968)	29 ottobre 1968	28 aprile 1969
12. Filati di cotone di titolo pari o superiore a 75.000 metri lineari per 1/2 chilogrammo, per la fabbricazione di tessuto di puro cotone tipo « popeline » finissimo (con validità fino al 20 ottobre 1968)	21 ottobre 1968	20 aprile 1969
13. Internegativi (secondi negativi ricavati con procedimenti speciali per la stampa di copie a colori di film), con o senza copia guida positiva originale per ciascun film e per ciascun tipo di formato di edizione del film stesso, occorrenti alla stampa delle copie di film dei quali sia stata già importata a titolo definitivo una copia (con validità fino al 10 ottobre 1968)	11 ottobre 1968	10 aprile 1969
14. Lamiere di ferro e di acciaio, di qualunque larghezza e spessore, anche in rotoli, per essere ulteriormente laminate (con validità fino al 29 ottobre 1968)	30 ottobre 1968	29 aprile 1969

Concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
15. Lana pettinata, per essere tinta per conto di committenti esteri (con validità fino al 25 ottobre 1968)	26 ottobre 1968	25 aprile 1969
16. Legno in tronchi, squadrato o segato per il lungo, per essere segato e/o piallato (con validità fino al 10 ottobre 1968)	11 ottobre 1968	10 aprile 1969
17. Lino, per essere trasformato in semilavorati (pettinati e stoppe) e/o manufatti (filati, spaghi, cordami, tessuti) (con validità fino al 25 ottobre 1968)	26 ottobre 1968	25 aprile 1969
18. Materiale residuo inerte di catalizzatore, per l'estrazione del metallo pregiato da impiegare nella produzione di catalizzatori destinati all'estero (con validità fino al 24 ottobre 1968)	25 ottobre 1968	24 aprile 1969
19. Motori di automobili, destinati alla messa a punto e prova di carburatori da esportare (con validità fino al 28 ottobre 1968)	29 ottobre 1968	28 aprile 1969
20. Novasol (solvente), per la produzione di insetticidi formulati per uso agricolo (con validità fino al 25 ottobre 1968)	26 ottobre 1968	25 aprile 1969
21. Oggetti in genere, per essere ramati, cromati, nichelati o altrimenti rivestiti di metallo (con validità fino al 30 ottobre 1968)	31 ottobre 1968	30 aprile 1969
22. Praprika, pigmenti, semi di senape, polvere di chili e semi di sedano, per essere classificati, eventualmente tagliati e macinati, assortiti e riconfezionati (con validità fino al 19 ottobre 1968)	20 ottobre 1968	19 aprile 1969
23. Pellicola vergine negativa, sia a colori, sia in bianco e nero; nastro magnetico, per la ripresa di film (con validità fino al 6 ottobre 1968)	7 ottobre 1968	6 aprile 1969
24. Pellicole cinematografiche, impressionate e/o sviluppate, nonchè fili e nastri magnetici incisi, occorrenti al coproduttore italiano di film riconosciuti di coproduzione con l'estero, non maggioritaria italiana, per visione, controllo tecnico e lavorazioni varie allo scopo di approntare la edizione nazionale del film stesso (con validità fino al 25 ottobre 1968)	26 ottobre 1968	25 aprile 1969
25. Piombo in pani e rottami, per la fabbricazione di leghe tipografiche (da stampa) e lavori vari per l'industria nucleare (con validità fino all'8 ottobre 1968)	9 ottobre 1968	8 aprile 1969
26. Platino e/o metalli del gruppo del platino, allo stato greggio o di rottami, per la produzione di catalizzatori di vario tipo, comprese le reti catalitiche (con validità fino al 3 ottobre 1968)	4 ottobre 1968	3 aprile 1969
27. Smalti vitrei, in graniglia e in polvere, per la fabbricazione di articoli di ferro e di acciaio smaltati (con validità fino al 13 ottobre 1968)	14 ottobre 1968	13 aprile 1969
28. Stoffe a maglia, per la fabbricazione di guanti (con validità fino al 25 ottobre 1968)	26 ottobre 1968	25 aprile 1969
29. Tessuto di cotone imbianchito, tinto, colorato e ricoperto di appretto elastico, per la fabbricazione di fiori artificiali (con validità fino al 2 ottobre 1968)	3 ottobre 1968	2 aprile 1969
30. Tiourea tecnica e carbone attivo, per la produzione di 2-amminotiazzolo (con validità fino al 5 ottobre 1968)	6 ottobre 1968	5 aprile 1969

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1968

Il Ministro per il commercio con l'estero
RUSSO

Il Ministro per le finanze
FERRARI AGGRADI

(10896)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1968.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, con il quale sono stati istituiti i comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Visto il proprio decreto in data 10 maggio 1968, relativo alla costituzione del comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Reggio Calabria;

Vista la lettera 27 luglio 1968, con la quale l'Unione provinciale degli agricoltori di Reggio Calabria propone che in sostituzione del dott. Giuseppe Mancini, deceduto, venga chiamato a far parte del predetto comitato il dott. Luigi Rossi;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Luigi Rossi è nominato membro del comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Reggio Calabria, con sede presso lo ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Reggio Calabria, quale rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura, in sostituzione del dott. Giuseppe Mancini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: TURNATURI

(10744)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1968.

Conferma alla S.p.A. Magazzini generali Eurodocks delle autorizzazioni ad esercitare i magazzini generali di Milano e di Garbagnate Milanese, già concesse alla S.p.A. Magazzini generali di Lombardia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1927, con il quale la S.p.A. Magazzini generali di Lombardia fu autorizzata all'esercizio di un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere in Milano, via Farini n. 19;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1967, con il quale la società suddetta è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Garbagnate Milanese, via delle Groane n. 135, un altro magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 29 aprile 1968, con la quale la società medesima ha chiesto che, a seguito della modifica della propria denominazione sociale in « Magazzini generali Eurodocks » S.p.A. deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci in data 21 marzo 1968, siano confermate a tale nuova denominazione le autorizzazioni concesse con i decreti suindicati;

Considerato che con la stessa istanza la società ha chiesto di poter adottare anche per il magazzino generale esercitato in Milano, via Farini n. 19, il regolamento in vigore per il magazzino generale esercitato in Garbagnate Milanese, via delle Groane n. 135;

Vista la deliberazione n. 504 del 31 maggio 1968, con la quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle richieste;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della istanza;

Decreta:

Articolo unico

Le autorizzazioni concesse alla S.p.A. Magazzini generali di Lombardia con i decreti ministeriali 30 giugno 1927 e 9 febbraio 1967. di cui alle premesse del presente decreto, per l'esercizio di magazzini generali in Milano, via Farini n. 19, e in Garbagnate Milanese, via delle Groane n. 135, sono confermate alla « Magazzini generali Eurodocks » S.p.A.

Per le operazioni di deposito effettuate nel magazzino generale sito in Milano, via Farini n. 19, si applicano le norme regolamentari vigenti per il magazzino esercitato in Garbagnate Milanese, via delle Groane n. 135.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1968

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per le finanze*
GIOIA

(10742)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona panoramica sita nel territorio comunale di Eboli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Salerno per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 10 giugno 1967, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona panoramica sita nel territorio comunale di Eboli;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Eboli (Salerno);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico, perchè, estendendosi dal lido Lago fino al fiume Sele, costituisce un unico arenile, delimitato da un'ininterrotta pineta alle cui spalle corre la nuova strada litoranea Salerno-foce del Sele, ricco di punti di vista dai quali si godono scorci panoramici sulla costa verso Salerno da un lato e fino alla punta Tresino dall'altro, mentre verso l'interno è un continuo susseguirsi di belvedere pubblici sulla ubertosa e lussureggiante campagna;

Decreta:

La zona — come sotto specificata — sita nel territorio del comune di Eboli (Salerno) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: mar Tirreno (lido Lago) - confine col comune di Battipaglia fino al canale Torre dei Mussi - lungo il detto canale fino al podere Teresa - dal podere Teresa, incrociando la provinciale Campolongo, fino al canale Acque Alte-Lignara - lungo il detto canale fino all'incrocio con la strada consortile Petruccia - percorrendo detta strada fino al confine di Capaccio (ponte Sele) - confine comunale di Capaccio fino al mare.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Salerno.

La soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Eboli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 2 novembre 1968

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
BELLISARIO

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Salerno

Verbale n. 26 (*Stralcio*)

L'anno millenovecentosessantasette, il giorno dieci giugno, alle ore 10 e 30, nella sede della provincia, previa convocazione nei modi di legge, si è riunita la commissione provinciale di Salerno per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche:

(*Omissis*).

Ordine del giorno:

1) EBOLI - Imposizione vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 su parte del territorio comunale.

(*Omissis*).

Passando al primo argomento posto all'ordine del giorno, interviene nella commissione il sindaco di Eboli agron. Isaia Bonavoglia.

Il soprintendente riferisce sulla necessità di assicurare una adeguata tutela alla fascia costiera, che si estende nel territorio comunale di Eboli; dal confine col comune di Battipaglia (lido Lago) fino al fiume Sele, offrendo visioni panoramiche di particolare interesse, che da alcuni anni viene assumendo sempre maggiore importanza turistica.

Concordando anche il sindaco su tale proposta, la commissione, dopo ampia ed esauriente discussione, ad unanimità, delibera di proporre l'imposizione dei vincoli d'insieme, ai sensi dell'art. 1 (nn. 3 e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla fascia costiera del territorio comunale di Eboli, così delimitata: Mar Tirreno (lido Lago). Confine col comune di Battipaglia fino al canale Torre dei Mussi. Lungo il detto canale fino al podere Teresa. Dal podere Teresa, incrociando la provinciale Campolongo, fino al canale Acque Alte - Lignara. Lungo il detto canale fino all'incrocio con la strada consortile Petruccia. Percorrendo detta strada fino al confine di Capaccio (ponte Sele). Confine comunale di Capaccio fino al mare.

Motivazione:

La costa, che si estende dal lido Lago fino al fiume Sele, è un unico arenile, delimitato da una ininterrotta pineta, alle cui spalle corre la nuova strada litoranea Salerno - foce del Sele. Da alcuni punti si godono scorci panorimici sulla costa verso Salerno, da un lato, e fino alla punta Tresino, dall'altro; verso l'interno, è un continuo susseguirsi di ameni punti di vista sulla ubertosa e lussureggiante campagna.

(*Omissis*).

(10721)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1968.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Consorzio stabiese produttori latte », con sede in Castellammare di Stabia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale in data 8 giugno 1960, con il quale, in base all'art. 2543 del codice civile, venne disposta la revoca degli amministratori della società cooperativa « Consorzio stabiese produttori latte », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e venne nominato un commissario governativo nella persona del dott. Vincenzo Gullotti, nonchè i successivi decreti di proroga e di sostituzione del commissario;

Visto il decreto ministeriale in data 21 febbraio 1968, con il quale il dott. Paolo Ruggiero venne nominato commissario governativo in sostituzione dell'avv. Giuseppe Giosuè, nonchè il successivo decreto di proroga dei poteri conferiti al predetto dott. Ruggiero;

Vista la relazione in data 19 agosto 1968 del suddetto commissario governativo dalla quale risulta la impossibilità della normalizzazione della situazione amministrativa dell'ente, le cui attività non sono sufficienti al pagamento dei debiti;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ritenuta la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa in parola;

Decreta:

La società cooperativa « Consorzio stabiese produttori latte », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita in data 27 maggio 1937, per atto del notaio dott. Giuseppe D'Alessandro, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dottor Paolo Ruggiero è nominato commissario liquidatore dell'ente di cui trattasi con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1968

Il Ministro: Bosco

(10759)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1968.

Sostituzione di membri del comitato per il collocamento e l'assistenza degli addetti alla raccolta, selezione, incassettamento e spedizione dell'uva da tavola, per l'Abruzzo e il Molise.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 129 del 12 maggio 1967, con il quale è stato ricostituito presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara, il comitato per il collocamento e l'assistenza della manodopera migrante addetta alla raccolta, selezione, incassettamento e spedizione dell'uva da tavola di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1962, n. 1438;

Vista la nota n. 51022 dell'11 dicembre 1967, con la quale l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara ha comunicato che il dott. Miniero Alberto ed il sig. Mengassini Elio, membri del comitato predetto in qualità di rappresentanti, rispettivamente, dell'Istituto nazionale previdenza sociale (I.N.P.S.) e dell'Istituto nazionale assistenza malattia (I.N.A.M.), nominati con decreto ministeriale 12 maggio 1967 sopracitato non fanno più parte del comitato stesso: il dottor Miniero Alberto perchè deceduto ed il sig. Mengassini Elio perchè trasferito ad altra sede;

Considerata la proposta avanzata dagli istituti sopracitati di sostituire il dott. Miniero Alberto ed il signor Mengassini Elio, rispettivamente con il dott. Giannobi Walfrido e con il dott. Vitale Giovanbattista;

Ritenuta l'opportunità di accogliere detta proposta;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Giannobi Walfrido, direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Chieti ed il dott. Vitale Giovanbattista, direttore della sede provinciale I.N.A.M. di Chieti, sono nominati membri del comitato per il collocamento e l'assistenza della manodopera migrante addetta alla raccolta, selezione, incassettamento e spedizione dell'uva da tavola di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1962, n. 1438, in sostituzione, rispettivamente, del dott. Miniero Alberto, deceduto e del sig. Mengassini Elio, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1968

Il Ministro: Bosco

(10760)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 11 novembre 1968.

Proroga della gestione commissariale del comune di Narni.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 31 agosto 1968, è stato sciolto il consiglio comunale di Narni ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il vice prefetto dott. Mario Tria.

Il predetto commissario, il quale ha dovuto anche predisporre e deliberare il bilancio preventivo per il corrente esercizio, ha in corso l'adozione di importanti ed indilazionabili provvedimenti amministrativi specie nel settore delle opere pubbliche, la cui soluzione non può essere sospesa o ritardata senza pregiudizio per il normale andamento della civica azienda.

Si rende, pertanto, necessario che l'opera iniziata dal commissario sia proseguita, onde consentire il perfezionamento degli atti e delle procedure per avviare a sollecita soluzione i provvedimenti che interessano i vari settori della civica amministrazione.

In conseguenza, si è ritenuto necessario disporre, con decreto prefettizio in data odierna, la proroga della gestione commissariale ai sensi del combinato disposto degli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 15 maggio 1960, n. 270.

Terni, addì 11 novembre 1968

Il prefetto: Forte

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERNI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 31 agosto 1968, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Narni e nominato commissario straordinario il dott. Mario Tria, vice prefetto;

Considerata la prossima scadenza del termine previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità di prorogare la gestione commissariale, per i motivi amministrativi esposti nella relazione illustrativa allegata al presente decreto, del quale forma parte integrante;

Visto l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dallo art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè l'art. 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Narni affidata al vice prefetto dott. Mario Tria è prorogata a termini delle succitate disposizioni di legge.

Terni, addì 11 novembre 1968

Il prefetto: Forte

(10883)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario di Selva di Levico, con sede in Selva di Levico, e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1968, registro n. 16, foglio n. 283, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 53 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario di Selva di Levico, con sede in Selva di Levico (Trento), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Vettorazzi Cornelio, Pompermaier Mario, Cetto Romano, Dalmaso Luigi, Cetto Faustino, Cetto Renzo e Cetto Davide.

(10847)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento degli esplosivi da mina denominati « Dynamex » e « Dynamex B »

Gli esplosivi da mina denominati « Dynamex » e « Dynamex B » fabbricati dalla ditta Nitro Nobel Ab. di Gyttorp (Svezia), sono riconosciuti, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabili soltanto per lavori a cielo aperto — con esclusione d'impiego in galleria ed in ambienti grisoutosi — ed iscritti nella categoria 2ª - gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(10815)

Riconoscimento degli esplosivi da mina denominati « Gomma A » e « Gomma A Pravisani »

Gli esplosivi da mina denominati « Gomma A » e Gomma A Pravisani », in sigla « Gomma A P », fabbricati dalla società Pravisani Esplosivi nel proprio stabilimento sito in Sequals (Pordenone), sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabili soltanto per lavori a cielo aperto — con esclusione dell'impiego in galleria ed in ambienti grisoutosi — ed iscritti nella categoria 2ª - gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(10816)

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Arsa C »

L'esplosivo da mina denominato « Arsa C » fabbricato dalla S.p.A. Cantieri Fratelli Rovina nel proprio stabilimento di Spilimbergo, è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile solo per mine all'aperto — con esclusione d'impiego in galleria ed in ambienti grisoutosi — ed iscritto nella categoria 2ª - gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico

(10817)

Autorizzazione al comune di Camporotondo Etneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1968, il comune di Camporotondo Etneo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.060.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10782)

Autorizzazione al comune di Sestino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1968, il comune di Sestino (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.027.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10783)

Autorizzazione al comune di S. Mauro Marchesato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1968, il comune di S. Mauro Marchesato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.976.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10784)

Autorizzazione al comune di S. Gregorio d'Ippona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1968, il comune di S. Gregorio d'Ippona (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.750.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10785)

Autorizzazione al comune di Palermiti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1968, il comune di Palermiti (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.670.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10786)

Autorizzazione al comune di Francica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1968, il comune di Fancica (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.449 305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10787)

Autorizzazione al comune di Drapia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1968, il comune di Drapia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.315.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10788)

Autorizzazione al comune di Venafro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1968, il comune di Venafro (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.506.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10789)

Autorizzazione al comune di Sesto Campano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1968, il comune di Sesto Campano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.672.213, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10790)

Autorizzazione al comune di S. Pietro Avellana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1968, il comune di S. Pietro Avellana (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.404.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10791)

Autorizzazione al comune di Oratino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1968, il comune di Oratino (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.752.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10792)

Autorizzazione al comune di Guardialfiera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1968, il comune di Guardialfiera (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.025.381, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10793)

Autorizzazione al comune di Frosolone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1968, il comune di Frosolone (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10794)

Autorizzazione al comune di Filignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1968, il comune di Filignano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.951.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10795)

Autorizzazione al comune di Colle d'Anchise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1968, il comune di Colle d'Anchise (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.424.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10796)

Autorizzazione al comune di Cerro al Volturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1968, il comune di Cerro al Volturno (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.600.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10797)

Autorizzazione al comune di Castelbottaccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1968, il comune di Castelbottaccio (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.525.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10798)

Autorizzazione al comune di Campodipietra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1968, il comune di Campodipietra (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.525.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10799)

Autorizzazione al comune di Casacalenda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1968, il comune di Casacalenda (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.720.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10800)

Autorizzazione al comune di Satriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1968, il comune di Satriano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.819.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10801)

Autorizzazione al comune di Pozzallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1968, il comune di Pozzallo (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 209.272.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10802)

Autorizzazione al comune di Roccalumera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1968, il comune di Roccalumera (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.085.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10803)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di un progetto di variante al piano di ricostruzione del comune di Penne

Con decreto ministeriale 3 agosto 1968, n. 2134, è stato approvato un progetto di variante al piano di ricostruzione di Penne, vistato in una relazione illustrativa ed in una planimetria in scala 1:2000.

Per l'esecuzione delle opere previste nel progetto è assegnato lo stesso termine del 31 dicembre 1970 fissato per il piano di ricostruzione di Penne dalla legge 13 luglio 1966, n. 610.

(10756)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa « Lavoratori piccola pesca », con sede in Portogaribaldi.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 16 settembre 1968, i poteri conferiti all'avv. Vincenzo D'Orazio, commissario governativo della società cooperativa « Lavoratori piccola pesca », con sede in Portogaribaldi (Ferrara), sono stati prorogati fino al 16 marzo 1969.

(10715)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa riforma fondiaria « Lenza » di S. Mauro Marchesato, con sede in S. Mauro Marchesato.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 5 novembre 1968, il dott. Vincenzo Blotta è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa riforma fondiaria « Lenza » di S. Mauro Marchesato, con sede in S. Mauro Marchesato (Catanzaro), in sostituzione del dottor Giuseppe Gareri, che ha rinunciato all'incarico.

(10716)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Dalmazia », con sede in Civitavecchia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 novembre 1968, il dott. Renato Ilari è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Dalmazia », con sede in Civitavecchia (Roma), sciolta ex art. 2544 del codice civile, in sostituzione del dott. Massimo Cassandro, dimissionario.

(10757)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Amatrice », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 novembre 1968, il dott. Renato Ilari è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Amatrice », con sede in Roma-Magliana, sciolta ex articolo 2544 del codice civile, in sostituzione del dott. Bruno Quaranta, dimissionario.

(10758)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia « Domus Mea », con sede in Reggio Calabria.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 novembre 1968 è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia « Domus Mea », con sede in Reggio Calabria, costituita in data 7 marzo 1954 per atto del notaio dott. Giovanni Domenico Putortì ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il dott. Paolo Panzeri.

(10761)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'istituto delle suore di Santa Marcellina di Milano ad istituire presso l'ospedale « Cardinale G. Panico » di Tricase (Lecce) una scuola convitto per infermiere professionali.

Con decreto n. 300.10.II.41/2/1112 in data 25 settembre 1968 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'istituto delle suore di Santa Marcellina di Milano è autorizzato ad istituire presso l'ospedale « Cardinale G. Panico » di Tricase (Lecce) una scuola convitto per infermiere professionali.

(10769)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Vigevano (Pavia) ad istituire presso l'ospedale medesimo una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.57/1/792, in data 18 ottobre 1968, del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'ospedale civile di Vigevano (Pavia) è stato autorizzato ad istituire presso l'ospedale medesimo una scuola per infermiere ed infermieri generici.

(10770)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Cittadella (Padova) ad istituire presso l'ospedale medesimo una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.54/6/1004, in data 18 ottobre 1968, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'ospedale civile di Cittadella (Padova) è stato autorizzato ad istituire presso il medesimo ospedale una scuola per infermiere ed infermieri generici.

(10771)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « Serafino Rinaldi » di Pescina (L'Aquila) ad istituire presso l'ospedale medesimo una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.38/4/1041, in data 18 ottobre 1968, del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'ospedale civile « Serafino Rinaldi » di Pescina (L'Aquila) è stato autorizzato ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'ospedale stesso.

(10772)

Autorizzazione all'amministrazione degli ospedali civili riuniti « Piemonte » e « R. Margherita » di Messina ad istituire un corso per tecnici di laboratorio di analisi cliniche.

Con decreto n. 300.10.III.48/4/1338 in data 17 ottobre 1968 del Ministro per la sanità, l'amministrazione degli ospedali civili riuniti « Piemonte » e « R. Margherita » di Messina è autorizzata ad istituire un corso per tecnici di laboratorio di analisi cliniche, con sede presso l'ospedale « R. Margherita » di Messina.

(10773)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

457° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 3 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1968, registro n. 14 Industria e commercio, foglio n. 160, con il quale alla società Gestioni Fondiarie Montegrotto S.p.A., con sede legale in Torino, è rilasciata, per la durata di anni venti dalla data del presente decreto, la concessione delle sorgenti di acqua termo-minerale in località denominata « Terme Romane », del comune di Montegrotto Terme, prov. di Padova.

Decreto ministeriale 14 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1968, registro n. 14 Industria e commercio, foglio n. 110, con il quale la concessione del giacimento di anidride carbonica denominata « Fosso della Molaccia », sita in comune di Palombara Sabina, provincia di Roma, accordata originariamente per la durata di anni trenta con decreto ministeriale 28 luglio 1932 al dott. Giuseppe Cairoli, trasferita con decreto ministeriale 14 ottobre 1933 alla Società italiana del ghiaccio secco ed intestata con decreto ministeriale 14 gennaio 1938 alla « S.p.A. Asteria Società italiana per l'industria del ghiaccio secco », è rinnovata per la durata di anni venticinque, a decorrere dal 28 luglio 1962, a favore dell'anzidetta « S.p.a. Asteria Società italiana per l'industria del ghiaccio secco, con sede legale in Milano.

Decreto ministeriale 18 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1968, registro n. 14 Industria e commercio, foglio n. 326, con il quale il geom. Mario Losa, domiciliato in Pontida, prov. di Bergamo, titolare, in base al decreto distrettuale 30 novembre 1959 della concessione del giacimento di silicati idrati di alluminio, sito nella località denominata « Monte del Castello », in territorio dei comuni di Gandosso, Carobbio degli Angeli, Chiudano, Grumello del Monte, Trescore Balneario e Zandobbio, prov. di Bergamo, è dichiarato decaduto dalla concessione stessa, con effetto decorrente dalla data del presente decreto.

Decreto ministeriale 5 agosto 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1968, registro n. 15 Industria e commercio, foglio n. 214, con il quale al sig. Pietro Tudino, residente a Mondragone, prov. di Caserta, è accordata per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del presente decreto, la concessione della sorgente di acqua termo-minerale in località denominata « S. Egidio delle Terme di Suio », nel territorio del comune di Castelforte, prov. di Latina.

Decreto ministeriale 19 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1968, registro n. 14 Industria e commercio, foglio n. 260, con il quale l'area della concessione di anidride carbonica denominata « Acqua Bugliola », sita in comune di Laterina, provincia di Arezzo, accordata per la durata di anni trenta con decreto ministeriale 7 giugno 1956 alla Società industria toscana acido carbonico « I.T.A.C. », con sede in Arezzo, è ampliata, a decorrere dalla data del presente decreto, da Ha. 57.40.52 ad Ha. 325.

Decreto ministeriale 19 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1968, registro n. 14 Industria e commercio, foglio n. 142, con il quale ai sigg. Prosdocimo Terrasan e Giuseppe Quarenghi, rappresentati dal primo, domiciliato in Montegrotto Terme, provincia di Padova, è accordato per la durata di anni venti a decorrere dalla data del presente decreto, la concessione della sorgente di acqua termo-minerale nella località denominata « Floriana », in territorio del comune di Montegrotto Terme, provincia di Padova, limitatamente all'utilizzazione dell'acqua termale saliente con esclusione dell'erogazione forzata, per il fabbisogno dello stabilimento-albergo « Isolabella », sito nell'ambito della concessione stessa.

Decreto ministeriale 10 agosto 1968, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1968, registro n. 14 Industria e commercio, foglio n. 165, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua minerale radioattiva denominata « Lurisia », sita in territorio dei comuni di Roccaforte Mondovì e di Chiusa Pesio, provincia di Cuneo, di cui è titolare in base al decreto ministeriale 11 maggio 1932 e successivi provvedimenti la Società in nome collettivo Garbarino e Sciaccaluga, è intestata, con effetto decorrente dal 30 dicembre 1966 alla « Garbarino Sciaccaluga - Società per azioni », con sede legale in Genova.

Decreto ministeriale 12 agosto 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1968, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 383, con il quale la S.p.a. Forze endogene napoletane (S.A.F.E.N.), attualmente con sede legale ed amministrativa a Forio d'Ischia, provincia di Napoli, titolare in base al decreto ministeriale 9 ottobre 1942 della concessione del giacimento di vapori d'acqua, gas ed energie del sottosuolo suscettivi di usi industriali, denominata « Forio Barano », sita in territorio del comune di Ischia, provincia di Napoli, è dichiarata decaduta dalla concessione stessa, con effetto decorrente dalla data del presente decreto.

Decreto del prefetto della provincia di Forlì 5 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti di Bologna il 17 settembre 1968, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 34, con il quale la concessione per lo sfruttamento della sorgente di acqua minerale denominata « Sacramora », sita in località Viserba di Rimini, provincia di Forlì, di cui è titolare la S.p.a. Fonte Sacramora, con sede in Viserba di Rimini, provincia di Forlì, con decreto prefettizio in data 9 ottobre 1956 per la durata di anni dieci, è rinnovata per un ulteriore periodo di anni dieci a decorrere dal 9 ottobre 1966.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Napoli 15 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti di Napoli il 23 settembre 1968, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 4, con il quale alla ditta geom. Paternoster Antonio, residente e domiciliata a Barile, provincia di Potenza, è accordata la concessione mineraria del giacimento di pozzolana situato in località « Mancosa di Costantinopoli » è limitato superficialmente dalla particella n. 466 del foglio di mappa n. 2 del catasto rustico di Barile, provincia di Potenza, per la durata di anni cinque dalla data del presente decreto.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Napoli 1° luglio 1968, registrato alla Corte dei conti di Napoli il 14 settembre 1968, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 3, con il quale alla ditta Tamasi Amerigo, con sede in Carpinone provincia di Campobasso, è accordata la concessione per lo sfruttamento minerario del giacimento di calcare situato in località « Colle Eccidio » del comune di Carpinone, provincia di Campobasso, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del presente decreto.

Decreto del prefetto della provincia di Lucca 19 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti, Delegazione regionale di Firenze il 7 settembre 1968, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 4, con il quale alla ditta Banchelli Dina nei Bonetti, avente sede in Livorno, è accordata, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del presente decreto, la concessione della facoltà di utilizzare le sorgenti di acqua minerale nella località denominata « Fonti Villa Basilica », in territorio dei comuni di Villa Basilica e di Capannori, provincia di Lucca.

Decreto del prefetto della provincia di Brescia il 19 agosto 1968, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1968, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 113, con il quale la concessione per acqua minerale denominata « Pianezze », sita in comune di Darfo, provincia di Brescia, accordata alla S.p.A. Terme di Boario, con sede in Brescia per la durata di anni dieci con decreto prefettizio 18 aprile 1958, è rinnovata a favore della società stessa, per la durata di anni dieci a decorrere dal 18 aprile 1968.

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Milano 16 settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1968, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 114, con il quale la concessione mineraria di talco sita in località « Bagnada » del comune di Lanzada provincia di Sondrio, accordata con decreto ministeriale 29 novembre 1938 alla Soc. mineraria valtellinese, con sede in Postalesio, provincia di Sondrio, viene prorogata per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del 28 novembre 1968.

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Milano 9 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1968, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 116, con il quale alla S.r.l. Mineraria Valle Spluga, con sede in Milano, è accordato, a decorrere dalla data del presente decreto, l'ampliamento della concessione mineraria di talco « Monte Zocca » in territorio dei comuni di Lanzada e Caspoggio, per una superficie di Ha. 52.

L'area della concessione, dopo l'ampliamento, ha un'estensione di Ha. 292.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Napoli 19 settembre 1968, registrato alla Corte dei conti di Napoli il 21 ottobre 1968, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 5, con il quale alla ditta Domenico Statuto, con sede in Casaluce, provincia di Caserta, è accordata per la durata di anni 9 a decorrere dalla data del presente decreto, la concessione per lo sfruttamento di un giacimento calcareo sito in località « Pianurella », frazione S. Angelo in Formis del comune di Capua, provincia di Caserta.

(10814)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 222

Corso dei cambi del 19 novembre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,50	623,65	623,76	623,75	623,55	623,50	623,70	623,75	623,50	623,65
$ Can.	580,65	581 —	581 —	581,20	580,35	580,65	581,10	581,20	580,65	580,60
Fr. Sv.	144,94	145,02	145,005	145,055	145 —	144,95	145,02	145,055	144,94	145,02
Kr. D.	82,97	82,935	82,92	82,97	82,90	82,98	82,89	82,97	82,97	82,97
Kr. N.	87,30	87,305	87,31	87,33	87,30	87,30	87,32	87,33	87,30	87,30
Kr. Sv.	120,51	120,52	120,50	120,54	120,45	120,52	120,52	120,54	120,51	120,50
Fol.	171,81	171,96	172 —	172,03	171,80	171,83	172,02	172,03	171,81	171,90
Fr. B.	12,43	12,445	12,4525	12,4470	12,43	12,45	12,4370	12,4470	12,43	12,43
Franco francese	125,36	125,38	125,38	125,42	125,25	125,35	125,39	125,42	125,36	125,38
Lst.	1486,30	1485,95	1486,40	1486,30	1485 —	1486,30	1485,90	1486,30	1486,30	1486 —
Dm. occ.	157,10	157,12	157,22	157,20	157,05	157,10	157,22	157,20	157,10	157,10
Scell. Austr.	24,09	24,09	24,10	24,11	24,05	24,08	24,0925	24,11	24,09	24,08
Escudo Port.	21,76	21,77	21,785	21,77	21,70	21,77	21,78	21,77	21,76	21,75
Peseta Sp.	8,94	8,95	8,95	8,948	8,925	8,94	8,948	8,948	8,94	8,96

Media dei titoli del 19 novembre 1968

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	108,125
Redimibile 3,50 % 1934	100,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,175
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,275
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,225
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,80
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	101,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 novembre 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	623,725
1 Dollaro canadese	581,15
1 Franco svizzero	145,037
1 Corona danese	82,93
1 Corona norvegese	87,325
1 Corona svedese	120,53
1 Fiorino olandese	172,025
1 Franco belga	12,442
1 Franco francese	125,405
1 Lira sterlina	1486,10
1 Marco germanico	157,21
1 Scellino austriaco	24,101
1 Escudo Port.	21,775
1 Peseta Sp.	8,948

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 12 settembre 1935, n. 1588/R/Gab., con cui al sig. Demetz Giuseppe fu Domenico, nato ad Ortisei il 4 dicembre 1881 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Demez, per sè e per i figli Francesca, Romano, Anna, Ermanno, Giuseppe, Maddalena, Luigi, Goffredo, Teresa, Stefano, Carlo Alberto, Giuseppe Ignazio e Marco Amedeo;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 7 agosto 1968 dal sig. Demez Meinardo Giuseppe di Giuseppe, nipote del predetto, residente a Ortisei;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 12 settembre 1935, numero 1588/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome del sig. Demez Meinardo Giuseppe, nato a Ortisei il 13 aprile 1940, ivi residente, via Val d'Anna, 38, viene ripristinato nella forma tedesca di Demetz.

Il comune di Ortisei provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 24 ottobre 1968

Il vice commissario del Governo: MASCI

(10590)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorsi a dieci posti di operaio comune di 3ª categoria in prova presso la Zecca con qualifiche varie

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il testo unico, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visti il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262 e la tabella n. 1 annessa al decreto stesso, relativa al ruolo organico dei salariati permanenti della Zecca;

Viste le norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, relativa alle nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1961, n. 1471, relativo alla nuova pianta organica degli operai della Zecca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1963, n. 801, che aumenta la dotazione organica di cui al precedente decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, n. 368, con il quale vengono stabilite le nuove norme per la presentazione dei documenti per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, relativo alle nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 309;

Considerato che i posti di operaio di 3ª categoria presso la Zecca ancora da conferire ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono stati accantonati in favore degli aventi diritto;

Ritenuta la necessità di coprire i posti vacanti nel ruolo organico dei salariati permanenti della Zecca;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi di operaio di 3ª categoria in prova presso la Zecca, con le qualifiche contemplate nella tabella *C* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 309:

un posto di aiuto conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche;

tre posti di aiuto meccanico;

due posti di aiuto contatore, pesatore e verificatore di monete;

due posti di aiuto fabbro fucinatore e forgiatore;

due posti di aiuto saldatore di metalli.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere fornito di licenza elementare;

2) avere compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme di legge vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano operai di ruolo dello Stato e che siano in possesso degli altri necessari requisiti, nonchè per i candidati già salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale;

3) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) avere il godimento dei diritti politici;

5) avere sempre tenuto buona condotta; all'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

6) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche. I mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate sono ammessi ai presenti concorsi, semprechè siano in possesso di tutti i requisiti fisici prescritti, ed alla visita medica di cui al successivo art. 6 siano giudicati fisicamente idonei a disimpegnare incondizionatamente tutte le mansioni inerenti alle qualifiche dei posti messi a concorso;

7) aver esercitato le mansioni di operaio presso enti, stabilimenti o ditte del ramo per almeno un anno anche se in più periodi non continuativi ed in più stabilimenti. Tale requisito sarà ritenuto valido solo se chiaramente risultante dal libretto di lavoro o dal documento sostitutivo del libretto stesso, di cui al successivo art. 3, salvo che non si tratti dei casi sottoindicati:

a) servizi statali, provinciali o comunali, purchè risultanti da dichiarazioni dei rispettivi enti;

b) servizi svolti presso le forze armate oltre la ferma ordinaria, purchè risultanti da documenti militari;

c) servizi prestati all'estero, purchè risultanti da documenti vistati dall'autorità consolare;

d) attività in proprio, purchè risultanti da dichiarazioni della camera di commercio o da licenza di esercizio del comune;

8) essere vacinato entro i termini di cui al n. 7) dello articolo 11;

9) aver soddisfatto gli obblighi di leva oppure provare di aver concorso alla leva o di essere iscritto alle liste relative secondo i casi.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione ai concorsi.

Non possono essere ammessi ai concorsi coloro che abbiano riportato qualsiasi condanna, anche condizionale.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta l'esclusione dai concorsi con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

La domanda di ammissione ai concorsi redatta su carta da bollo, conformemente al modello allegato, dovrà essere presentata o dovrà pervenire al Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro, via XX Settembre, Roma, entro il termine perentorio di giorni 30, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nela domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 35° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto precisando l'istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) di aver prestato la loro opera presso enti, stabilimenti o ditte del ramo, precisando la denominazione di essi ed il relativo indirizzo nonchè il periodo, la qualifica o categoria professionale rivestita e le mansioni esercitate;

i) l'esatto domicilio e il preciso recapito: i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

In caso di partecipazione a più concorsi dovranno essere presentate distinte domande.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un notaio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio ove prestano servizio.

Unitamente alla domanda di ammissione al concorso lo aspirante è tenuto a presentare obbligatoriamente i seguenti documenti:

1) il libretto di lavoro previsto dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112, ovvero l'attestato sostitutivo del medesimo libretto di lavoro, ovvero una copia od un estratto, rilasciati da notaio, di uno dei predetti documenti.

Nel caso che venga presentato l'estratto notarile del libretto di lavoro o dell'attestato sostitutivo del libretto medesimo, esso estratto deve almeno contenere le seguenti indicazioni:

a) numero del libretto o dell'attestato sostitutivo di esso, data di rilascio e comune che l'ha emesso;

b) complete generalità dell'aspirante, residenza ed indirizzo;

c) stato di servizio con l'indicazione degli stabilimenti o aziende ove l'aspirante ha prestato la sua opera, date di assunzione e di cessazione dal servizio presso i singoli stabilimenti o aziende, nonchè, ove risulti, qualifica o categoria professionale;

2) una dichiarazione rilasciata su carta bollata dagli enti, stabilimenti o ditte presso cui hanno prestato la loro opera, da cui, oltre il periodo di permanenza, risulti esplicitamente la qualifica o categoria professionale, le mansioni esercitate nonchè la capacità dimostrata;

3) tutti quegli altri titoli o documenti professionali o di mestiere che ritengano, nel proprio interesse, di produrre.

Gli aspiranti che abbiano prestato servizi tra quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del n. 7) dell'art. 2, in luogo del libretto di lavoro di cui al precedente punto 1), possono presentare la dichiarazione o il documento descritti alle predette lettere a), b), c), d), da cui, oltre al periodo di servizio, risultino esplicitamente la qualifica di mestiere o la categoria professionale, le mansioni esercitate nonchè la capacità dimostrata.

Gli aspiranti, operai in servizio presso stabilimenti del ramo dello Stato, possono produrre, in luogo del documento di cui al punto 1), copia del foglio matricolare civile in bollo rilasciata dall'amministrazione di appartenenza.

In caso di partecipazione a più concorsi, la documentazione di cui sopra potrà essere allegata ad una sola delle domande di partecipazione, purchè si faccia esplicito riferimento nelle altre domande.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro in Roma dopo il termine di cui al precedente art. 3, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione generale del tesoro.

Non si terrà parimenti conto dei documenti e dei titoli indicati nel precedente art. 3, che siano presentati o pervengano alla Direzione generale del tesoro dopo il suddetto termine di cui al citato art. 3, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

Art. 5.

I concorsi si effettuano mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti.

A tal fine, gli aspiranti stessi produrranno, a corredo della domanda di ammissione al concorso tutti quei documenti che ritengano utili nella valutazione dei titoli per la formazione delle graduatorie e, in particolare, eventuali stati di servizio per coloro che abbiano svolto mansioni di salariati alle dipendenze di enti pubblici.

Art. 6.

A norma dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, saranno nominate con successivo decreto le commissioni per l'accertamento della idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere, degli aspiranti.

Le commissioni stesse, giusta il disposto dell'art. 8 delle norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925, saranno composte dal direttore della Zecca, quale presidente, dal medico fiscale dello stabilimento e da altro medico designato dalla Direzione generale del tesoro, quali membri.

Ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 20 del regolamento, non sono consentite visite di appello.

Art. 7.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, a mezzo raccomandata, del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà la visita medica per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo, ne per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Per essere ammessi alla visita medica, i candidati dovranno presentarsi muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo, ruolo aggiunto o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto o carta d'identità.

Art. 8.

Per la determinazione dei criteri di scelta dei candidati e per la valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti, saranno nominate commissioni giudicatrici, le quali, a norma dell'art. 21 del predetto regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e del penultimo comma dell'art. 8 delle citate norme speciali per i salariati della Zecca approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925, saranno composte dal direttore della Zecca, quale presidente, da un ingegnere e da un capotecnico, quali membri.

Art. 9.

Le commissioni di cui all'articolo precedente formeranno le graduatorie degli idonei. A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i candidati dichiarati idonei dovranno far pervenire al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, entro il termine perentorio di giorni 20 che decorrono dal giorno successivo a quello in cui riceveranno invito in tal senso dall'amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza.

In particolare, i documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza, di cui al precedente comma, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra: decreto di concessione della pensione, ovvero certificato mod. 69;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, ovvero certificato mod. 69-*ter*, rilasciato dall'amministrazione competente;

4) mutilato o invalido del lavoro: certificato rilasciato dalla competente sezione dell'Associazione mutilati e invalidi del lavoro;

5) mutilato o invalido civile: certificato dell'ufficio del lavoro della provincia di residenza;

6) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra o per la lotta di liberazione: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione degli orfani di guerra;

7) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, da cui dipendeva il genitore deceduto;

8) orfano di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dalla competente sezione dell'Associazione mutilati e invalidi del lavoro;

9) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

10) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

11) figlio di mutilato o invalido di guerra o per la lotta di liberazione: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, oppure certificato mod. 69 a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, attestante anche la categoria di pensione goduta;

12) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione della competente sezione della Unione nazionale mutilati per servizio;

13) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della competente sezione dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro;

14) madre o vedova, non rimaritata, o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

15) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato del sindaco del comune di residenza;

16) ex combattente o assimilato:

a) per gli ex combattenti, partigiani combattenti o sminatori: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

17) ex dipendente o dipendente dell'amministrazione del tesoro: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

18) ex dipendente o dipendente di amministrazione statale: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

19) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 10.

La graduatoria di ciascun concorso indetto col presente decreto sarà approvata con decreto ministeriale.

I concorrenti collocati in graduatoria entro il numero corrispondente ai posti banditi per ogni concorso, saranno dichiarati vincitori subordinatamente all'accertamento del possesso dei prescritti requisiti.

Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti nelle graduatorie, dovranno essere inoltrati alla Direzione generale del tesoro in Roma non oltre il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente comma.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i sottoindicati documenti di rito:

1) titolo di studio originale o copia notarile autentica, su carta da bollo, del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2;

2) estratto (non è ammesso certificato) dell'atto di nascita in carta da bollo;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle *disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi*;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) documento militare:

a) per il candidato che abbia prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare in bollo, rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche il candidato che sia stato riformato, dopo la sua presentazione alle armi, è tenuto a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per il candidato che sia stato dichiarato « abile arruolato » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbia ancora prestato o non debba prestare il servizio militare:

1) se assegnato in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnato in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per il candidato che sia stato dichiarato riformato o rivedibile dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidato assegnato alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidato assegnato alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per il candidato infine che non sia stato ancora sottoposto a giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima;

7) certificato comunale di vaccinazione, da cui risulti che l'ultima vaccinazione dell'aspirante non sia anteriore ad un anno dalla data di comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici dovranno attestare, altresì, che l'interessato godeva del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi.

Il candidato indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibisca un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante esplicitamente la sua iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione dal bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 12.

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole del consiglio permanente della Zecca, approvato dalla Direzione generale del tesoro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, in caso di giudizio sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto d'impiego.

Art. 13.

Durante il periodo di prova verrà corrisposta una paga lorda giornaliera pari ad un trecentododicesimo della paga iniziale relativa al coefficiente 151 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre le quote di aggiunta di famigila e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Art. 14.

Ai vincitori sarà stabilito un termine per assumere servizio. Ai medesimi, qualora non siano residenti in Roma, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1968
Registro n. 29 *Tesoro, foglio n.* 315

Schema della domanda di ammissione ai concorsi su carta da bollo da L. 400

Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . (provincia di . . . . . .) il . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . via . . . n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a . . post . . di operaio di 3ª categoria comune in prova presso la Zecca, con la qualifica di . . (indicare a quale dei concorsi di cui al presente bando si intende partecipare).

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 35° anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il titolo di studio di . . presso . . di essere cittadino italiano di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici), di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare in caso contrario le condanne penali riportate o i motivi di procedimenti penali in corso).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di avere già prestato la propria opera presso i seguenti enti, stabilimenti o ditte . . . . . . (indicare con chiarezza la denominazione degli stessi, il loro indirizzo nonchè il periodo, la qualifica o categoria professionale rivestita e le mansioni esercitate).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Si allegano i seguenti documenti: . . . . (indicare i documenti che a norma dell'art. 3 del presente bando di concorso, i candidati sono obbligati a presentare unitamente alla domanda).

Data . . . .

Firma (1) . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco.

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(10316)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a diciannove posti di inserviente nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Ispettorato del lavoro.

La prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso a diciannove posti di inserviente nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati che abbiano compiuto gli studi di istruzione elementare, bandito con decreto ministeriale 1° giugno 1967, avrà luogo in Roma, nei locali del palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nel giorno 30 dicembre 1968, con inizio alle ore 8 (aule *A*, *B*, *C* e *D*).

(10924)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Nomina della commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il proprio decreto in data 30 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1968, registro n. 5 Sanità, foglio n. 328, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità;

Viste le domande di partecipazione al concorso suddetto ai fini della nomina dei membri aggiunti per le lingue straniere;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Presidente:

Gaia dott. Mario, consigliere di Stato.

Membri:

Marrè prof. Erasmo, ordinario (ex coeff. 800) di fisiologia vegetale nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Milano;

Scossiroli prof. Renzo Edoardo, straordinario (ex coefficiente 580) di genetica nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Bologna;

Marini Bettolo Marconi prof. Giovanni Battista, direttore (ex coeff. 900) dell'Istituto superiore di sanità;

Pocchiari prof. Francesco, primo ricercatore (ex coefficiente 670) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica biologica dell'istituto predetto.

Membri aggiunti:

Vella prof. Giuseppe, docente di lingua inglese nella facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma;

Mormile prof. Mario, docente di lingua francese nella facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Roma.

Sono nominati membri supplenti:

Cavalli-Sforza prof. Luigi, ordinario (ex coeff. 800) di genetica nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Pavia;

Cerletti prof. Paolo, ordinario (ex coeff. 700) di chimica biologica nella facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Camerino;

Tentori prof. Leonardo, primo ricercatore (ex coeff. 670) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di biologia dell'Istituto superiore di sanità.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Leonardo Toti, direttore di sezione (ex coeff. 402) nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'istituto predetto.

La spesa presuntiva di L. 530.000 graverà sul capitolo 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968, Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 settembre 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1968
Registro n. 11 *Sanità, foglio n.* 66

(10774)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina a un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle lettere italiane e storia negli istituti tecnici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Veduto il decreto ministeriale 1° dicembre 1966 (registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1967, registro n. 22, foglio n. 258), con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe (ex coeff. 580) per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle lettere italiane e storia negli istituti tecnici;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse è costituita come segue:

Nencioni prof. Giovanni, ordinario di storia della grammatica e della lingua italiana presso la facoltà di lettere Università Firenze, presidente;
Petrocchi prof. Giorgio, ordinario di lingua e letteratura italiana presso la facoltà di Magistero Università di Roma;
Romeo prof Rosario, ordinario di storia moderna presso la facoltà di lettere Università di Roma;
Greco prof. Aulo, ispettore centrale di 1ª classe;
Tonelli dott. Aldo, direttore di divisione.

Le funzioni di segretario della commissione saranno disimpegnate dal dott. Biancofiore Francesco, direttore di sezione del Ministero.

La spesa relativa, che, in via presuntiva, è accertata in L. 90.000, graverà sul capitolo 1094 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1968.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1968
Registro n. 68 *Pubblica istruzione, foglio n.* 372

(10861)

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina a due posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della lingua e letteratura tedesca.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Veduto il decreto ministeriale 1° dicembre 1966 (registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1967, registro n. 22, foglio n. 258), con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina a due posti di ispettore centrale di 2ª classe (ex coeff. 580) per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative allo insegnamento della lingua e letteratura tedesca;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse è costituita come segue:

Pensa prof. Mario, ordinario di lingua e letteratura tedesca presso la facoltà di lettere Università di Bologna, presidente;
Marianelli prof. Marianello, straordinario di lingua e letteratura tedesca presso la facoltà di lettere Università di Pisa;
Saito prof. Giuseppe, straordinario di lingua e letteratura tedesca presso la facoltà di magistero Università di Roma;
Del Re prof. Raffaele, ispettore centrale di 1ª classe;
Lo Gatto dott. Carlo, ispettore generale.

Le funzioni di segretario della commissione saranno disimpegnate dal dott. Buonocore Caccialupi Maurizio, consigliere di 1ª classe nel Ministero.

La spesa relativa, che, in via presuntiva, è accertata in L. 70.000, graverà sul capitolo 1094 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1968.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1968
Registro n. 68 *Pubblica istruzione, foglio n.* 376

(10862)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8811 del 25 ottobre 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee al concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia al 30 novembre 1966;
Considerato che, a seguito di rinuncia da parte delle concorrenti che la precedono in graduatoria, l'ostetrica Araino Maria è risultata vincitrice del concorso di cui trattasi, per la condotta unica del comune di Alvito;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Araino Maria è dichiarata vincitrice del concorso indicato in premessa per la condotta unica del comune di Alvito.

Il sindaco del comune di Alvito è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Frosinone e del comune interessato.

Frosinone, addì 7 novembre 1968

Il medico provinciale f.f.: TREMITERRA

(10725)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.